

**REGIONE LOMBARDIA**

**PROVINCIA DI BRESCIA**

**COMUNE DI TEMU'**



**AGGIORNAMENTO DELLO STUDIO  
DEL RETICOLO IDRICO**

L.R. n. 1 del 05.01.2000  
L.R. n. 31 del 05.12.2008  
D.G.R. n. IX/4287 del 25/10/2012

**REGOLAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI POLIZIA  
IDRAULICA SUL RETICOLO IDRICO**

DATA: NOVEMBRE 2012

## INDICE

<b>1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....</b>	<b>4</b>
<b>2 DEFINIZIONI.....</b>	<b>4</b>
<b>3 MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DELLE FASCE DI RISPETTO.....</b>	<b>6</b>
<b>4 REGOLAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI POLIZIA IDRAULICA DEL RETICOLO IDRICO MINORE DI COMPETENZA COMUNALE E DEL RETICOLO IDRICO PRINCIPALE DI COMPETENZA DELLA REGIONE LOMBARDIA. 7</b>	<b>7</b>
4.1 NORME DI TUTELA NEGLI ALVEI E SULLE SPONDE.....	7
4.1.1 ATTIVITÀ VIETATE NEGLI ALVEI E SULLE SPONDE .....	7
4.1.2 OPERE ED ATTIVITÀ SOGGETTE A CONCESSIONE O NULLA-OSTA IDRAULICO NEGLI ALVEI E SULLE SPONDE.....	8
4.2 NORME DI TUTELA NELLE FASCE DI RISPETTO.....	10
4.2.1 ATTIVITÀ VIETATE NELLE FASCE DI RISPETTO.....	10
4.2.2 OPERE ED ATTIVITÀ SOGGETTE A CONCESSIONE O NULLA-OSTA IDRAULICO NELLE FASCE DI RISPETTO.....	11
4.3 ULTERIORI SPECIFICHE PER I CORSI D'ACQUA SOGGETTI A CONCESSIONI DI DERIVAZIONI D'ACQUA.....	14
4.4 PRESCRIZIONI.....	14
4.4.1 RECINZIONI.....	14
4.4.2 COMPETENZE MANUTENTIVE SUI CORSI D'ACQUA DEL RETICOLO IDRICO MINORE.....	15
4.4.3 OBBLIGHI MANUTENTIVI NELLE FASCE DI RISPETTO.....	17
4.4.4 ATTRAVERSAMENTI DEI CORSI D'ACQUA E PRESCRIZIONI SULLA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELLE OPERE.....	17
4.4.5 SCARICHI IN CORSI D'ACQUA.....	21
4.4.6 DANNI ALL'INTERNO DELLE FASCE DI RISPETTO.....	22
4.4.7 RIPRISTINO DEI CORSI D'ACQUA A SEGUITO DI VIOLAZIONI IN MATERIA DI POLIZIA IDRAULICA.....	22
4.4.8 VARIAZIONI DI TRACCIATO .....	22
4.5 PROCEDURE PER IL RILASCIO DEI PROVVEDIMENTI DI NULLA-OSTA IDRAULICO E DI CONCESSIONE PER INTERVENTI SUI CORSI D'ACQUA DEL RETICOLO IDRICO MINORE E NELLE FASCE DI RISPETTO.....	23
4.5.1 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE.....	23
4.5.2 PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO.....	24
4.5.3 CANONI, CAUZIONI.....	24
4.5.4 CORSI D'ACQUA CON ALVEO E SPONDE DI PROPRIETÀ PRIVATA .....	25
4.5.5 CORSI D'ACQUA DELIMITANTI IL CONFINE CON IL TERRITORIO DI ALTRI COMUNI.....	25

**5 PROCEDURE PER I CORSI D'ACQUA DEL RETICOLO IDRICO PRINCIPALE**

.....**27**

5.1 **NORMATIVA DI RIFERIMENTO ED ENTE COMPETENTE PER IL RILASCIO  
DEI PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE O DI NULLA-OSTA IDRAULICO**  
.....27

5.2 **DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE ALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE  
IN ALLEGATO ALLA PRATICA EDILIZIA.....27**

## 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento comunale, in attuazione della Legge Regionale n.1/2000 e s.m.i., stabilisce i criteri e le modalità per gli interventi sui corsi d'acqua ricadenti nel Reticolo Idrico Principale, Minore e su altri elementi idrografici e nelle fasce di pertinenza degli stessi, e stabilisce i criteri per le attività di "polizia idraulica", intese come attività di controllo degli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici, ai fini della tutela e preservazione del corso d'acqua stesso e delle sue pertinenze.

## 2 DEFINIZIONI

Agli effetti del presente regolamento, sono esplicitate le seguenti definizioni:

**a) Reticolo Idrico Principale:** si intendono i corsi d'acqua inseriti nella D.G.R. n. IX/4287 del 25/10/2012 che per il Comune di Temù sono il Fiume Oglio (numero progressivo BS 001), il Torrente Fiumeclo (numero progressivo BS021) ed il Torrente Avio (numero progressivo BS024);

**b) Reticolo Idrico Minore (RIM):** è l'insieme dei corsi d'acqua naturali, importanti ai fini idraulici, che non ricadono negli allegati A e D della D.G.R. n. IX/4287 del 25/10/2012 e che in base alle informazioni note all'atto di redazione dello Studio non appartengono a canali privati. Si trovano in sponda destra e sinistra del Fiume Oglio, in sponda destra e sinistra del Torrente Avio e quelli al confine comunale con Ponte di Legno nella parte alta della valle in sponda destra del Torrente Frigidolfo. Comprende anche gli specchi d'acqua posti alla testata o lungo la linea d'asse del corso d'acqua.

**c) Altri elementi idrografici:** nella cartografia del reticolo sono stati individuati anche i drenaggi e le trincee drenanti sotterranee, esistenti in località Pontagna, tra l'abitato di Temù e la frazione di Villa Dalegno ed in località Cà del Rio, ad est di Villa Dalegno al confine con Ponte di Legno. Le trincee drenanti sono manufatti (tubazioni) molto profondi, disposti lungo la massima pendenza del versante di Pontagna, realizzati attorno agli anni '80 per bonificare il pendio che fu interessato da fenomeni superficiali di dissesto quali colate e frane. Di queste opere, in alcuni casi, si è potuto individuare anche lo scarico nel Fiume Oglio. I manufatti in località Cà del Rio sono costituiti da tubazioni interrato che raccolgono le acque provenienti da una sorgente posta a monte della stradina per Villa Dalegno. Si tratta di due tubazioni (per quella più orientale che ricade in Comune di Ponte di Legno il punto di presa non è definito con certezza mentre per quella più occidentale, che ricade in Comune di Temù il punto di presa è sotto il muro di valle di un edificio) che dopo aver attraversato prati e zone abitate, convogliano le acque nella fognatura comunale di Via Belvedere. Si è voluto rappresentare tali elementi nel reticolo idrico

e tutelarli per non perdere assolutamente l'informazione della loro esistenza, trattandosi di opere importantissime data la loro funzione essenziale di raccolta e smaltimento delle acque. Sono opere che devono essere mantenute in assoluta efficienza per ridurre il rischio di futuri dissesti che potrebbero coinvolgere i versanti, le case e le strade.

**d) Fasce di rispetto:** sono costituite da porzioni di territorio in adiacenza ai corsi d'acqua, laghi o ad altri elementi idrografici da tutelare, all'interno delle quali ogni tipo di attività è normata ai sensi del presente regolamento. L'ampiezza delle fasce è misurata dal ciglio superiore della sponda del corso d'acqua o, in presenza di argini, dal piede esterno dell'argine o, per i tratti coperti, dal limite esterno del manufatto. Tali fasce sono state tracciate con criterio geometrico, tenendo conto dei possibili fenomeni erosivi delle sponde, di divagazione dell'alveo e della necessità di accedere al corso d'acqua ai fini della sua manutenzione, fruizione e riqualificazione ambientale. Per quanto riguarda le aree storicamente soggette ad esondazione, queste non sono state considerate ai fini della definizione dell'ampiezza delle fasce di rispetto in quanto si tratta di ambiti aventi un significato differente, connesso a fenomeni di pericolosità idraulica, che sono rappresentati nello studio della Componente Geologica, Idrogeologica e Sismica del PGT comunale in corso di stesura e per i quali le norme geologiche di piano definiscono già le attività vietate e consentite.

**Ogni intervento di trasformazione edilizia nella fascia di rispetto dovrà porsi come primario obiettivo il miglioramento delle condizioni idrauliche esistenti.**

### **3 MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DELLE FASCE DI RISPETTO**

Nella cartografia sono stati individuati i corsi d'acqua appartenenti al Reticolo Idrico Principale (Fiume Oglio, Torrente Fiumeclo e Torrente Avio) la cui competenza come Autorità Idraulica sull'asta del corso d'acqua e nella fascia di rispetto è della Regione Lombardia (STER), e i corsi d'acqua del Reticolo Idrico Minore sui quali la competenza come Autorità Idraulica sull'asta e nella fascia di rispetto è del Comune di Temù.

Per i corsi d'acqua sia del Reticolo Idrico Principale che Minore oltre che per altri elementi idrografici, sono state individuate fasce di rispetto soggette alle norme di Polizia Idraulica contenute nel presente regolamento (§ 4.1, 4.2, 4.4).

**Nella cartografia allegata sia le diverse tipologie di corsi d'acqua sia le fasce di rispetto sono indicate con segni grafici convenzionali; per una più precisa e corretta delimitazione si dovranno individuare le distanze minime da rispettare con misure dirette in sito.**

**Si precisa che le predette distanze di rispetto vanno misurate trasversalmente all'asse del corso d'acqua, a partire dal piede esterno dell'argine o, in assenza di argini, dalla sommità della sponda incisa. Nel caso di sponde stabili, consolidate o protette, le distanze vanno calcolate con riferimento alla sommità della sponda, e NON utilizzando come riferimento la linea della piena ordinaria in quanto questa è difficilmente individuabile. Nel caso di canali coperti, tubazioni, tombinatura, l'ampiezza della fascia è misurata a partire dal limite esterno del manufatto.**

Anche la traccia dei corsi d'acqua riportata nella cartografia in corrispondenza dei tratti intubati può essere parzialmente difforme dal reale andamento sul terreno; pertanto per gli interventi da eseguire su tali tratti e nelle relative fasce di rispetto dovrà essere prima determinato con precisione il reale andamento in sito.

Le fasce di rispetto sono state individuate con criterio geometrico come di seguito specificato:

A) metri 10.0 per ogni lato per:

- Reticolo Idrico Principale (Fiume Oglio, Torrente Fiumeclo, Torrente Avio);
- corsi d'acqua del Reticolo Idrico Minore, a cielo aperto ed i relativi specchi d'acqua.

B) metri 4.0 m per ogni lato per:

- tratti coperti o intubati dei corsi d'acqua del Reticolo Idrico Minore;
- altri elementi idrografici quali drenaggi e trincee drenanti.

## **4 REGOLAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI POLIZIA IDRAULICA DEL RETICOLO IDRICO MINORE DI COMPETENZA COMUNALE E DEL RETICOLO IDRICO PRINCIPALE DI COMPETENZA DELLA REGIONE LOMBARDIA**

### 4.1 NORME DI TUTELA NEGLI ALVEI E SULLE SPONDE

#### *4.1.1 ATTIVITÀ VIETATE NEGLI ALVEI E SULLE SPONDE*

Sono lavori e atti vietati in modo assoluto lungo i corsi d'acqua del Reticolo Idrico Minore, loro alvei, sponde e difese i seguenti:

- a) le piantagioni all'interno degli alvei dei fiumi, torrenti e colatori che possono ridurre la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque;
- b) le coltivazioni erbacee ed arboree, fatta eccezione per gli interventi di bioingegneria e gli impianti di rinaturazione con specie autoctone al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione lungo le sponde, aventi funzione di stabilizzazione delle sponde e di riduzione della velocità della corrente;
- c) il danneggiamento, l'eliminazione, lo sradicamento, l'alterazione dei ceppi degli alberi che sostengono le rive e gli argini dei corsi d'acqua, dei ripari di difesa spondale ed ogni altra sorta di manufatti ad essi attinenti;
- d) la formazione di pescaie, chiuse, pietraie ed altro per l'esercizio della pesca con le quali si alterasse il corso naturale delle acque;
- e) il posizionamento longitudinalmente all'alveo di gasdotti, fognature, acquedotti, tubature e infrastrutture a rete in genere, che riducano la sezione del corso d'acqua, salvo quanto previsto al punto j) del successivo paragrafo § 4.1.2;
- f) l'estrazione di materiale inerte a meno che non sia necessaria ai fini idraulici;
- g) la copertura e/o tombinatura dei corsi d'acqua, che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità (art. 115 del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 s.m.i.). Per i tratti coperti esistenti dovranno essere realizzati sistemi atti ad impedire o a ridurre il rischio di ostruzione per deposito di materiale sedimentabile o flottante. I sistemi tipo griglie filtranti dovranno essere dimensionati e posizionati in modo da non ridurre la sezione utile di deflusso (ad esempio mediante allargamento dell'alveo) e da assicurare una facile manutenzione;
- h) l'occupazione o la riduzione delle aree di espansione e di divagazione dei corsi d'acqua;
- i) l'esecuzione di opere e la realizzazione di manufatti che comportino una riduzione dell'alveo, un ostacolo, un'ostruzione ed un peggioramento al deflusso delle acque;
- j) qualsiasi variazione o alterazione alle opere di difesa, di regimazione idraulica e dei relativi manufatti; qualunque opera o manufatto che possa alterare lo stato,

- la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso a cui sono destinati gli argini, loro accessori e manufatti;
- k) il deposito, ancorché provvisorio, di materiale di qualsiasi genere;
  - l) il posizionamento di cartelli pubblicitari, pali, sostegni, tralicci e simili;
  - m) la cementazione in tutto o in parte delle sponde e del fondo dei corsi d'acqua, con l'esclusione di quanto riportato al punto b) del successivo paragrafo 4.1.2 (difese spondali radenti);
  - n) ogni altro lavoro od atto vietato ai sensi delle vigenti norme.

#### *4.1.2 OPERE ED ATTIVITÀ SOGGETTE A CONCESSIONE O NULLA-OSTA IDRAULICO NEGLI ALVEI E SULLE SPONDE*

Ferme restando le disposizioni vigenti della normativa nazionale e regionale, possono essere eseguite solo dopo il rilascio di formale autorizzazione da parte degli Uffici Comunali e sulla base di quanto previsto dal successivo paragrafo § 4.5:

- a) le opere e le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche e di interesse pubblico, di restauro e di risanamento conservativo di beni di interesse culturale come definiti ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., compresa l'eliminazione della vegetazione infestante o arborea, se necessario, e la rimozione di accumuli di materiali nell'alveo per ripristinare e mantenere le funzioni idrauliche ed ambientali dei corsi d'acqua;
- b) le difese spondali radenti (es. muri, scogliere, gabbionate, argini, ma senza restringimento della sezione di deflusso e aventi una quota non superiore al piano campagna), realizzate in modo tale da non deviare la corrente verso la sponda opposta né provocare restringimenti d'alveo. Tali opere dovranno essere caratterizzate da pendenze e modalità costruttive tali da permettere l'accesso al corso d'acqua, garantire la fruibilità delle sponde e assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici, con funzioni di filtro per i solidi sospesi, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione delle biodiversità. La realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza dovrà essere consentita unicamente all'interno della zona urbanizzata e comunque dove non siano possibili alternative di intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili;
- c) le opere di sistemazione idraulica, i manufatti per la regimazione dei deflussi e per la captazione o lo scarico delle acque, compresa la ricostruzione dei manufatti esistenti, senza variazione di posizione e forma;
- d) le variazioni di tracciato dei corsi d'acqua, solo nel caso si renda necessario per migliorare le condizioni idrauliche o ambientali;
- e) i ponti canale e le botti a sifone;
- f) le rampe di accesso agli argini ed all'alveo;



- g) le opere e le strutture per l'attraversamento viabile, sia pedonale, sia carrabile, sia sciabile, anche a guado o in manufatto sub-alveo; si rammenta che i manufatti di attraversamento non dovranno restringere la sezione mediante spalle e rilevati di accesso, avere effetti negativi sui deflussi delle piene, comportare un peggioramento della pendenza del corso d'acqua, ecc.;
- h) gli attraversamenti aerei di linee di servizi (elettricità, telefono, gas, fognature, ecc.);
- i) gli attraversamenti in sub-alveo di linee e tubazioni di servizi (elettricità, telefono, fibre ottiche, gas, fognatura, acquedotto, ecc.);
- j) la posa di linee e tubazioni di servizi (elettricità, telefono, fibre ottiche, gas, fognatura, acquedotto, ecc.) entro l'alveo in posizione longitudinale, solo in caso di assoluta necessità, purché siano interrato sotto la quota di possibile erosione di fondo alveo e non venga ridotta la sezione del corso d'acqua, previo studio idraulico di compatibilità dell'intervento anche con riferimento alla prevedibile evoluzione morfologica dell'alveo;
- k) la manutenzione, ricostruzione o realizzazione di opere per le regimazioni, derivazioni e captazioni di acque pubbliche in concessione (usi idroelettrici, usi idropotabili, ecc.);
- l) lo scarico di acque meteoriche e fognarie, purché di qualità conforme alle norme di legge vigenti ed in quantità compatibile con la capacità del corso d'acqua e comunque entro i parametri stabiliti dall'Autorità di Bacino, nelle more della definizione di tali parametri da parte dell'Autorità stessa, sono applicate le prescrizioni di cui al successivo § 4.4.5;
- m) la copertura dei corsi d'acqua nei casi previsti dall'art. 115 del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 s.m.i.;
- n) l'estrazione di ciottoli, ghiaia, sabbia ed altri materiali inerti dai corsi d'acqua dovrà rispettare quanto previsto dalla normativa vigente in materia (L.R. n. 14 del 08.08.1998 e s.m.i., circolare regionale n. 6089 del 29.03.1983) e dovrà essere conforme alla "Direttiva in materia di attività estrattive nelle aree fluviali del Bacino del fiume Po" approvata con D.P.C.M. 24.07.1998. Qualunque concessione di dette estrazioni può essere limitata o revocata ogni qualvolta venga riconosciuta dannosa al regime delle acque e agli interessi pubblici o diritti di terzi;
- o) in generale gli interventi che non siano suscettibili di influire né direttamente né indirettamente sul regime del corso d'acqua, le opere e gli interventi volti alla difesa e alla sistemazione idraulica.

## 4.2 NORME DI TUTELA NELLE FASCE DI RISPETTO

### 4.2.1 ATTIVITÀ VIETATE NELLE FASCE DI RISPETTO

Sono vietati i seguenti lavori ed atti:

- a) gli interventi di "nuova costruzione" e "ristrutturazione urbanistica", così come definiti alle lettere e), f) dell'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e s.m.i.;
- b) gli interventi di demolizione e successiva ricostruzione di fabbricati con volumi, sagoma e area di sedime diversa dall'edificio preesistente, anche qualora classificabili come interventi di "restauro e risanamento conservativo" o di "ristrutturazione edilizia" (lettere c), d) art. 3 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380);
- c) la realizzazione di muri e/o recinzioni realizzate con elementi inamovibili ad una distanza minore di 10 m dal ciglio della sponda laddove la fascia ha un'ampiezza di 10 m, e di 4 m dal ciglio della sponda laddove la fascia ha un'ampiezza di 4 m (si veda in merito anche quanto riportato al successivo §4.4.1), e di tutte quelle opere che comportano un impedimento ed una limitazione alla possibilità di accesso alla fascia di rispetto;
- d) la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli impianti esistenti, nonché l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti così come definiti dal D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i., fatto salvo quanto prescritto al punto o) del successivo paragrafo 4.2.2;
- e) la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue, nonché l'ampliamento degli impianti esistenti, fatto salvo quanto prescritto al punto n) del successivo paragrafo 4.2.2;
- f) ogni tipo di impianto tecnologico (quali cabine elettriche, cabine per metanodotti, ecc.), solo se non altrimenti localizzabili;
- g) la realizzazione di attività ricettive all'aria aperta, come definite al Titolo 3°, Capo 3° della legge reg. 16 luglio 2007, n. 15 e s.m.i., anche di tipo agrituristico;
- h) le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, che modifichino l'assetto morfologico, idraulico, infrastrutturale ed edilizio, fatto salvo quanto ammesso nel successivo paragrafo 4.2.2;
- i) i movimenti terra e le operazioni di scavo e riporto di materiale di qualsiasi natura, che modifichino sostanzialmente il profilo del terreno, fatti salvi gli interventi finalizzati alla realizzazione di progetti di recupero ambientale, di bonifica e di messa in sicurezza dal rischio idraulico;
- j) l'interclusione della fascia di rispetto;
- k) le piantagioni di alberi e siepi ad una distanza minore di 4 m dal ciglio della sponda, fatta eccezione per gli interventi di ingegneria naturalistica, gli impianti di rinaturalizzazione e integrazione con specie autoctone e la conservazione

della vegetazione riparia esistente, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione lungo le sponde, avente anche funzione di stabilizzazione delle stesse e riduzione della velocità della corrente;

- l) la permanenza del bestiame;
- m) il deposito sia permanente sia temporaneo di rifiuti (come definito all'art. 183, comma 1, let. m), del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i.);
- n) il deposito sia permanente che temporaneo, anche a cielo aperto, di materiale di qualsiasi natura;
- o) l'apertura di nuove cave, anche di prestito;
- p) il posizionamento di depositi attrezzi, baracche, manufatti per usi agricoli, anche provvisori;
- q) ogni altro lavoro od atto vietato ai sensi delle vigenti norme.

#### *4.2.2 OPERE ED ATTIVITÀ SOGGETTE A CONCESSIONE O NULLA-OSTA IDRAULICO NELLE FASCE DI RISPETTO*

Sono eseguibili solo dopo espressa autorizzazione da parte dell'Ente competente e sulla base di quanto previsto dal successivo § 4.5 i seguenti lavori ed atti:

- a) gli interventi che prevedono la demolizione (totale o parziale) degli edifici e/o dei manufatti con miglioramento delle condizioni idrauliche e di accesso per la manutenzione del corso d'acqua. In ogni caso tali interventi non dovranno pregiudicare la possibilità futura di recupero dell'intera area della fascia di rispetto alle funzioni cui è deputata;
- b) gli interventi di "manutenzione ordinaria", "manutenzione straordinaria" e di "restauro e risanamento conservativo" degli edifici così come definiti alle lettere a), b), c) dell'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e s.m.i. Gli interventi non dovranno comportare un aumento di superficie e/o volume, un cambio di destinazione d'uso che determini un aggravio della vulnerabilità dei manufatti e della sicurezza delle persone. Devono comunque sempre essere attuati tutti gli accorgimenti per migliorare la condizione idraulica del corso d'acqua. L'esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria e di restauro e risanamento conservativo è subordinata alla presentazione di una verifica di compatibilità idraulica delle opere in progetto, redatta a firma di tecnico abilitato ed esperto in materia. Per quanto concerne gli interventi di "manutenzione straordinaria" qualora questi non siano passibili di influenzare direttamente od indirettamente il libero deflusso delle acque in alveo, il richiedente potrà omettere la verifica idraulica motivando adeguatamente nella richiesta di autorizzazione all'esecuzione dei lavori l'omissione di tale verifica. In tali casi, qualora l'Amministrazione ritenga comunque necessaria la verifica di compatibilità idraulica a firma di un tecnico abilitato, prima di rilasciare l'autorizzazione all'esecuzione degli interventi dovrà comunicarlo al richiedente

entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta di esecuzione delle opere. Trascorso tale termine, l'autorizzazione ai sensi del Regolamento di Polizia Idraulica si ritiene tacitamente concessa;

- c) gli interventi di "ristrutturazione edilizia" come definiti alla lettera d) dell'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2011 n. 380 e s.m.i., anche con demolizione e ricostruzione, che comunque non dovrà essere superiore quanto a volume, superficie, sagoma e area di sedime all'edificio esistente, e con l'esclusione di ogni intervento diretto al recupero, ricostruzione, accorpamento, o anche solo recupero volumetrico delle superfetazioni e degli accessori aggiunti che invece dovranno essere obbligatoriamente demoliti in caso di interventi sugli stessi o sull'edificio principale. Dove le ristrutturazioni edilizie prevedono la demolizione e la ricostruzione dell'edificio, in caso di praticabilità urbanistico-giuridica, la ricostruzione dovrà essere riallocata al di fuori della fascia di rispetto. Le ristrutturazioni sono ammesse solo se soddisfano le seguenti condizioni:
- devono essere attuati tutti gli accorgimenti per migliorare la condizione idraulica esistente;
  - non devono comportare un cambio di destinazione d'uso che determini un aggravio della vulnerabilità delle strutture, delle opere, dei manufatti e della sicurezza delle persone e più in generale un aggravio del rischio idraulico.

L'esecuzione degli interventi di cui al presente punto è subordinata alla presentazione di una verifica di compatibilità idraulica delle opere in progetto, redatta a firma di tecnico abilitato;

- d) gli interventi di adeguamento funzionale degli edifici esistenti, ove necessario, per il rispetto della legislazione in vigore in materia di sicurezza del lavoro, di barriere architettoniche, di prevenzione incendi, di adeguamento energetico degli edifici, connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto, nonché gli interventi di adeguamento sismico, anche qualora implicino aumenti di superficie o volume, ma sempre senza un aggravio della vulnerabilità delle strutture, delle opere, dei manufatti e della sicurezza delle persone.
- e) il recupero dei sottotetti;
- f) le recinzioni mobili, formate ad esempio da elementi infissi nel terreno quali pali e reti metalliche, che comunque non potranno essere poste ad una distanza inferiore a 4 metri dal ciglio superiore della sponda del corso d'acqua (si veda in merito quanto meglio esplicitato al successivo §4.4.1);
- g) la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili e relativi impianti (linee elettriche, telefoniche, acquedotti, fognature, ecc., con relativi pali e sostegni) previo studio di compatibilità dell'intervento con le condizioni idrauliche esistenti, validato dall'Autorità competente. Gli interventi devono comunque

- garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto delle condizioni idrauliche presenti;
- h) la realizzazione di interventi di viabilità, di parcheggi e spazi di manovra purché non altrimenti localizzabili e formazione di percorsi pedonali e ciclabili; questi interventi dovranno comunque essere realizzati a raso, senza attrezzature fisse e senza manufatti sporgenti rispetto al piano campagna, i quali potranno essere autorizzati solo se saranno tali da non interferire con le periodiche operazioni di manutenzione e pulizia del corso d'acqua;
  - i) gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità idraulica degli edifici, a delocalizzare gli insediamenti ed i manufatti incompatibili ed interferenti con il corso d'acqua e a migliorare la tutela dell'incolumità delle persone;
  - j) il recupero dei territori perifluviali ad uso ricreativo (ad esempio percorsi pedonali e ciclabili, parchi pubblici e aree a verde pubblico in genere) ed interventi di sistemazione a verde, sia per parchi, giardini pubblici e/o privati;
  - k) gli interventi di sistemazione ambientale volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e all'eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
  - l) le opere di difesa, di sistemazione idraulica e di monitoraggio;
  - m) la realizzazione di nuove opere per la regimazione delle acque in caso di piene (comprese vasche di accumulo e/o laminazione delle piene, opere di regimazione, ecc.);
  - n) l'adeguamento alle normative vigenti degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, anche a mezzo di eventuali ampliamenti funzionali. Il progetto di queste opere dovrà essere accompagnato da uno studio di compatibilità idraulica dell'intervento;
  - o) l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, già autorizzate ai sensi del ex D. Lgs. 05.02.1997 n.22 e del vigente D. Lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i. alla data di entrata in vigore delle norme del reticolo idrico minore, limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata, fino all'esaurimento della capacità residua derivante dall'autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Ente Competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all'art. 6 del suddetto decreto legislativo;
  - p) la manutenzione, ricostruzione o realizzazione di opere per le derivazioni e captazioni di acque pubbliche in concessione e relativi impianti.
  - q) il posizionamento di cartelli pubblicitari, pali, sostegni, tralicci e simili.

### 4.3 ULTERIORI SPECIFICHE PER I CORSI D'ACQUA SOGGETTI A CONCESSIONI DI DERIVAZIONI D'ACQUA

Nel caso di concessioni di derivazioni superficiali di acqua pubblica sul Reticolo Idrico Principale o Minore, si rammenta che il titolare della concessione di derivazione di acqua pubblica ha la competenza manutentiva delle opere connesse alla derivazione d'acqua (art. 42 del R.D. 11.12.1933 n. 1775, quali ad es. la pulizia delle paratoie, dei partitori, delle chiuse).

Inoltre per gli interventi che vogliono essere realizzati sull'alveo, sulle sponde, sulle difese dei torrenti e dei canali interessati dalla derivazione d'acqua pubblica o comunque su qualsiasi opera connessa alla derivazione, che possa influenzare o modificare l'esercizio della concessione di derivazione d'acqua, è obbligatoria l'acquisizione del parere positivo del soggetto titolare della concessione d'uso delle acque; tale parere dovrà essere allegato alla documentazione di istruttoria di cui al §4.5.1.

Con particolare riferimento al §4.4.5 si evidenzia come sia facoltà del titolare della concessione imporre limiti quantitativi più restrittivi allo scarico rispetto a quelli indicati nel paragrafo suddetto, in ragione delle necessità di esercizio della concessione.

### 4.4 PRESCRIZIONI

#### 4.4.1 RECINZIONI

Ad ulteriore chiarimento di quanto contenuto alla lettera c) del §4.2.1 e alla lettera f) del §4.2.2 del presente regolamento si specifica che, in base all'ampiezza della fascia di rispetto, le recinzioni possono essere ammesse con le seguenti prescrizioni:

A) Nelle fasce di rispetto ampie 10 metri:

Le distanze minime da mantenere dal corso d'acqua sono le seguenti:

- metri 10 per tutte le recinzioni in muratura o comunque caratterizzate da una loro inamovibilità (cancellate o ringhiere in ferro o altri materiali completamente ancorate al suolo ed inamovibili);
- metri 4 per recinzioni amovibili, formate ad esempio da pali reti metalliche infisse nel terreno, da elementi in legno o simili, che non ostacolino l'accesso all'alveo e siano di facile rimozione (nell'autorizzazione dovrà essere precisata l'indicazione che in ogni momento l'organo di controllo e di tutela del corso d'acqua potrà richiederne la rimozione per motivate ragioni di ordine idraulico);

B) Nella fascia di rispetto ampia 4 metri:

- non è ammessa in tale fascia nessun tipo di recinzione. La distanza minima da mantenere dal corso d'acqua è sempre e comunque 4 metri, sia per manufatti amovibili che inamovibili.

*4.4.2 COMPETENZE MANUTENTIVE SUI CORSI D'ACQUA DEL RETICOLO IDRICO MINORE*

L'imposizione delle fasce di rispetto sui corsi d'acqua è finalizzata sia a garantirne la tutela che a consentirne l'accessibilità per interventi di manutenzione e fruizione. Questi ultimi interessano sia gli elementi fisici costituenti il corso d'acqua (alveo e sponde) che le opere, idrauliche e non, realizzate sul corso d'acqua stesso (briglie, paratoie, soglie, briglie, partitori, ecc.).

Le manutenzioni inerenti l'alveo e le sponde comprendono ad esempio i seguenti interventi:

- la pulizia dell'alveo;
- la rimozione dei rifiuti solidi, il taglio dell'erba e della vegetazione, sia in alveo che sulle sponde, di ostacolo al deflusso delle acque;
- il ripristino della sezione di deflusso, anche in corrispondenza di ponti ed attraversamenti, anche con eliminazione dei materiali di ostacolo al regolare deflusso;
- la protezione del piede delle sponde dissestate attraverso la realizzazione di strutture rinaturabili;
- restauro dell'ecosistema ripariale;
- la rinaturazione dei torrenti.

Le manutenzioni inerenti opere e manufatti (sponde, ponti, muri, ecc.) riguardano ad esempio i seguenti interventi:

- la pulizia ed il mantenimento della stabilità dei manufatti esistenti;
- la rimozione di materiali di deposito che possono generare intasamenti e malfunzionamenti dei manufatti;
- il ripristino della funzionalità dei tratti tombati, anche riportandoli alla luce libera;
- il ripristino delle protezioni spondali e dei manufatti eventualmente danneggiati;
- la manutenzione dei manufatti di derivazione quali scolmatori, traverse, apparecchiature elettriche, meccaniche e carpenterie metalliche connesse al funzionamento di paratoie e impianti di sollevamento;
- il ripristino dell'efficienza delle opere trasversali (salti di fondo, soglie).

Le competenze manutentive sui corsi d'acqua sono di seguito esplicitate:

- i frontisti sono obbligati alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle loro proprietà in fregio al corso d'acqua in modo da evitare danni agli argini, alle rive, all'alveo e alle pertinenze del medesimo e ogni altra circostanza che possa in qualsiasi modo comportare problematiche al buon regime del corso d'acqua nonché pericolo per la pubblica incolumità. I frontisti sono anche tenuti a concorrere con il Comune nell'esecuzione degli interventi manutentivi degli alvei e delle sponde nel tratto antistante le relative proprietà, entro i limiti degli interventi di manutenzione ordinaria che non richiedono specifiche competenze tecnico-idrauliche e/o particolari accortezze esecutive. In caso di inadempienza il Comune potrà imporre l'esecuzione con ordinanza debitamente motivata. I frontisti saranno chiamati a rispondere dei danni di qualsiasi natura che dovessero derivare dalla mancata ottemperanza degli obblighi di cui sopra.
- Se la manutenzione riguarda manufatti edilizi e/o opere create artificialmente ed esistenti lungo i corsi d'acqua (tombinate, sponde artificiali, muri, scogliere, attraversamenti, ecc.) la manutenzione compete ai proprietari dei fondi su cui si trovano tali opere, eventualmente con il concorso degli altri proprietari che ne traggono vantaggio, dimostrato eventualmente anche dall'avvenuta partecipazione di questi ultimi alla realizzazione delle opere medesime. Tali opere devono essere mantenute costantemente in buono stato e devono essere eseguite tutte le eventuali riparazioni o modifiche necessarie nell'interesse del buon regime idraulico del corso d'acqua.
- Sui tratti di corsi d'acqua soggetti ad una regolare concessione di derivazione d'acqua pubblica in atto, spetta al titolare della concessione (art. 42 R.D. n. 11.12.1933 n. 1775) mantenere in regolare stato di funzionamento le opere di raccolta, derivazione e restituzione, le chiuse stabili o instabili, fisse o mobili, ecc.).

Si rammenta quanto disciplinato dalla Sezione IX Delle Acque del Capo II del Titolo II del Codice Civile, dove gli artt. 868, 915, 916 e 917 e l'art. 12 del R.D. n. 523/1904 stabiliscono che i proprietari degli immobili situati in prossimità di corsi d'acqua (frontisti) sono obbligati a contribuire all'esecuzione delle opere necessarie per il regolamento del corso d'acqua e sono responsabili degli eventuali danni derivanti dall'incuria del corso d'acqua o dei manufatti realizzati lungo il corso d'acqua a difesa del fondo.



Dovrà inoltre essere garantito il libero accesso al corso d'acqua per controlli e verifiche da parte del Comune.

Le disposizioni e gli obblighi sopra indicati trovano sempre applicazione fatto salvo eventuali differenti accordi/convenzioni tra tutti i soggetti interessati alla gestione, controllo, conservazione e manutenzione dei corsi d'acqua.

#### *4.4.3 OBBLIGHI MANUTENTIVI NELLE FASCE DI RISPETTO*

All'interno delle fasce di rispetto è fatto obbligo ai proprietari dei fondi di effettuare tutti quegli interventi atti a facilitare l'accesso al corso d'acqua per la manutenzione dello stesso e ad evitare danni a terzi, dovuti all'incuria del corso d'acqua e della sua fascia di rispetto.

#### *4.4.4 ATTRAVERSAMENTI DEI CORSI D'ACQUA E PRESCRIZIONI SULLA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELLE OPERE*

Salvo il divieto di cui al precedente paragrafo 4.1.1, le nuove opere che interferiscono direttamente o indirettamente con il regime del corso d'acqua potranno essere realizzate solo se ne sarà dimostrata la compatibilità idraulica e comunque non dovranno in alcun modo comportare conseguenze dannose alle proprietà di terzi a seguito d'interferenza con il regime del corso d'acqua.

Le nuove opere, particolarmente nelle zone esterne alla zona urbanizzata come identificata negli allegati grafici del presente Studio dovranno assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente ai corpi idrici, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità da contemperarsi con le esigenze di funzionalità dell'alveo.

##### *4.4.4.1 Attraversamenti*

Il progetto di attraversamenti (ponti, gasdotti, fognature, tubature e infrastrutture a rete in genere) dovrà essere essere corredato da una relazione idrologica-idraulica.

Gli attraversamenti di luce superiore a 6 m, dovranno essere realizzati secondo la direttiva di Piano n. 4 dell'Autorità di Bacino "Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B", paragrafi 3 e 4 (approvata con delibera dell'Autorità di Bacino n.2/99).

Per luci inferiori a 6 m, per corsi d'acqua di piccole dimensioni e per manufatti di modesta importanza, l'Amministrazione Comunale valuterà caso per caso se derogare dall'applicazione di tale direttiva, consentendo quindi l'assunzione di tempi

di ritorno inferiori ai 100 anni, in relazione ad esigenze tecniche specifiche adeguatamente motivate nella relazione idrologica-idraulica.

È comunque necessario verificare che le opere non comportino un restringimento della sezione dell'alveo ed un aggravio del rischio idraulico sul territorio circostante per piene superiori a quelle di progetto ( $Tr=100$  anni).

Per il dimensionamento delle opere è necessario considerare, oltre alle dimensioni attuali dell'alveo, anche quelle eventuali di progetto, in modo tale che le opere, una volta realizzate, non siano di ostacolo a futuri interventi di sistemazione idraulica del corso d'acqua, ivi compresi gli ampliamenti delle dimensioni dell'alveo.

Le portate di piena dovranno essere valutate secondo le direttive di Autorità di Bacino e Regione.

In ogni caso i manufatti di attraversamento non dovranno:

- restringere la sezione a causa delle spalle, dei rilevati di accesso o delle tubature/tombotti;
- avere l'intradosso a quota inferiore al piano campagna;
- comportare una riduzione della pendenza del corso d'acqua mediante l'utilizzo di soglie di fondo.

La soluzione progettuale per il ponte e per i relativi rilevati di accesso deve garantire l'assenza di effetti negativi indotti sulle modalità di deflusso di piena; in particolare il profilo idraulico di rigurgito eventualmente indotto dall'insieme delle opere di attraversamento deve essere compatibile con l'assetto difensivo presente e non deve comportare un aumento del rischio idraulico per il territorio circostante.

Le opere in progetto dovranno inoltre essere compatibili con gli effetti indotti da possibili ostruzioni delle luci ad opera di corpi flottanti trasportati dalla piena ovvero di deposito anomalo di materiale derivante dal trasporto solido.

Non è ammesso il posizionamento di strutture longitudinalmente in alveo che riducano la sezione. Se necessarie queste dovranno essere interrato.

In ogni caso gli attraversamenti e i manufatti realizzati al di sotto dell'alveo dovranno essere posti a quote inferiori a quelle raggiungibili in base all'evoluzione morfologica prevista dell'alveo e dovranno comunque essere adeguatamente protetti dalla possibilità di danneggiamento per erosione del corso d'acqua.

I manufatti di attraversamento dovranno essere dimensionati tenendo conto di un possibile aumento del carico idraulico e dovranno essere verificati nei riguardi del possibile trasporto solido del corso d'acqua, al fine di ridurre il rischio di ostruzione per deposito di materiali sedimentabili o flottanti.

#### 4.4.4.2 Regimazione delle acque superficiali

Le nuove opere di regimazione idraulica (briglie, traverse, argini, difese spondali) previste per i corsi d'acqua saranno finalizzate al riassetto dell'equilibrio idrogeologico, al ripristino della funzionalità della rete di deflusso superficiale, alla

messa in sicurezza dei manufatti e delle strutture, alla rinaturalizzazione spontanea, al miglioramento generale della qualità ecobiologica ed a favorire la funzione pubblica dei corsi d'acqua stessi. Esse dovranno essere concepite privilegiando, compatibilmente con la disponibilità della risorsa idrica, le tecniche proprie dell'ingegneria naturalistica.

È vietata qualunque trasformazione, manomissione, immissione di acque in generale, se non meteoriche (sempre con opportuna autorizzazione), e in particolare di reflui non depurati. Sono ammessi solo gli interventi volti al disinquinamento, al miglioramento della vegetazione riparia, al miglioramento del regime idraulico, alla manutenzione delle infrastrutture idrauliche e alla realizzazione di percorsi di attraversamento.

Potranno essere realizzati interventi di risanamento o potenziamento dei corsi d'acqua qualora ne venga documentata la necessità, accertata la compatibilità idraulica e comprovato il miglioramento nell'assetto del territorio interessato.

I lavori di ripulitura e manutenzione dei corsi d'acqua dovranno essere eseguiti senza alterare l'ambiente idrico, qualora vi siano insediate specie faunistiche e botaniche protette o di evidente valore paesaggistico.

#### 4.4.4.3 Sottopassi

Per il dimensionamento delle opere è necessario considerare le dimensioni attuali dell'alveo, e quelle di progetto, in modo tale che le opere, una volta realizzate, non siano di ostacolo a futuri interventi di sistemazione idraulica del corso d'acqua, ivi compresi gli ampliamenti delle dimensioni dell'alveo.

In generale dovranno essere evitate intersezioni di corsi d'acqua mediante sottopassi a sifone; nel caso di impossibilità tecnica di soluzioni alternative, dovranno essere esplicitamente indicati nella documentazione di istruttoria di cui al § 4.5.1 i sistemi di protezione da sedimenti e ostruzione, le modalità di esecuzione degli interventi di manutenzione e la periodicità degli stessi.

#### 4.4.4.4 Argini

Per i nuovi argini che dovessero essere realizzati o per il rifacimento e il miglioramento degli argini esistenti lungo i corsi d'acqua, la progettazione dovrà essere eseguita in maniera tale da consentire la fruibilità delle sponde ed assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità da contemperarsi con le esigenze di funzionalità dell'alveo.

L'efficienza delle arginature di nuova realizzazione o di quelle esistenti oggetto di interventi di sistemazione/rifacimento dovrà essere garantita da un programma di

manutenzione che dovrà essere ricompreso nella documentazione di istruttoria di cui al §4.5.1.

#### 4.4.4.5 Corsi d'acqua coperti o tombinati

Le nuove coperture, qualora ammissibili ai sensi della lettera g) del precedente §4.1.1 e della lettera m) del precedente §4.1.2 dovranno essere verificate dal punto di vista idraulico e dovranno essere progettate con particolare riguardo alle attività di manutenzione del canale. All'imboccatura dei corsi d'acqua intubati dovranno essere realizzati sistemi atti ad impedire o a ridurre il rischio di intasamento e ostruzione della tubazione per deposito di materiale sedimentabile o flottante. I sistemi tipo griglie filtranti od altro dovranno essere dimensionati e posizionati in modo da non ridurre la sezione utile di deflusso (ad esempio mediante allargamento dell'alveo) e da assicurare un'agevole manutenzione.

Dovranno in particolare essere previsti manufatti di ispezione:

- in corrispondenza di ogni confluenza di una canalizzazione in un'altra;
- in corrispondenza di ogni variazione planimetrica (curva) tra due tronchi rettilinei;
- in corrispondenza di ogni variazione altimetrica (salto) lungo un condotto rettilineo;
- p) ad ogni variazione di livelletta;
- q) in corrispondenza di ogni opera d'arte particolare.

I manufatti di ispezione dovranno avere dimensioni tali da consentire l'agevole accesso al personale addetto alle operazioni di manutenzione e controllo. Lungo le canalizzazioni, al fine di assicurare la possibilità di ispezione e manutenzione, devono disporsi manufatti a distanza mutua tale da permettere l'agevole intervento del manufatto addetto, e in ogni caso non inferiori a 20-25 m per sezioni non praticabili e non inferiori a 40-50 m per sezioni praticabili.

Sono pertanto vietate in fascia di rispetto tutte le opere che comportano impedimento alla possibilità di accesso alle ispezioni ed alla manutenzione e/o la possibilità di ripristino o di realizzazione di nuove ispezioni.

All'atto della richiesta di esecuzione di una nuova tombinatura, dovranno essere indicate esplicitamente nella documentazione di istruttoria di cui al §4.5.1 le modalità di accesso all'alveo, di esecuzione degli interventi di manutenzione sul tratto tombinato e sui sistemi di protezione da sedimenti e ostruzione e la periodicità degli stessi.

#### 4.4.5 *SCARICHI IN CORSI D'ACQUA*

L'autorizzazione agli scarichi nei corsi d'acqua (ad esempio fognatura privata di acque meteoriche, scarichi di acque provenienti da depuratori gestiti da enti

pubblici, scolmatori di troppo pieno di acque fognarie), viene rilasciata esclusivamente ai fini idraulici sotto l'aspetto della quantità delle portate conferite.

Per quanto riguarda la qualità delle acque, gli scarichi rientranti nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i., dovranno acquisire le prescritte autorizzazioni dell'autorità competente, in aggiunta a quella idraulica di cui alla presente normativa.

Per quanto concerne l'aspetto quantitativo, in base all'art. 12 delle Norme di Attuazione del Piano di Assetto Idrogeologico, la definizione delle modalità e dei limiti cui assoggettare gli scarichi delle reti di drenaggio delle acque pluviali dalle aree urbanizzate ed urbanizzabili nel reticolo idrografico è demandata all'Autorità di Bacino, chiamata ad emettere specifica Direttiva in merito.

Nelle more dell'emanazione di tale Direttiva, l'autorizzazione allo scarico sarà subordinata alla verifica idraulica dell'idoneità del corso d'acqua a smaltire quanto conferito con il nuovo scarico.

In ogni caso dovranno essere rispettati i seguenti limiti massimi:

- 20 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree di ampliamento e di espansione residenziale ed industriale.
- 40 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree già dotate di pubbliche fognature.

Le domande di autorizzazione dovranno essere accompagnate da una relazione idrologica e idraulica, redatta a firma di tecnico abilitato ed esperto in materia, con i metodi e i criteri stabiliti dall'Autorità di Bacino e dalla Regione, a dimostrazione dell'entità dello scarico e della compatibilità del ricettore.

Per quanto concerne i corsi d'acqua aventi una regolare concessione di derivazione d'acqua pubblica in atto, si evidenzia come sia facoltà del concessionario imporre limiti quantitativi più restrittivi allo scarico rispetto a quelli sopra indicati, in ragione delle necessità di esercizio della concessione.

Il manufatto di recapito dovrà essere realizzato in modo che lo scarico avvenga nella medesima direzione del flusso e dovranno essere previsti accorgimenti tecnici (quali manufatti di dissipazione dell'energia) per evitare l'innescò di fenomeni erosivi nel corso d'acqua e dei manufatti del ricettore.

Nel caso in cui il corpo idrico risulti insufficiente allo smaltimento delle portate scaricate e/o risulti affetto da problemi idraulici, dovranno essere utilizzate tecniche alternative (pozzi filtranti, sistemi di laminazione con restituzione modale nella rete, ecc.), previa verifica della permeabilità dei terreni.

La realizzazione di sistemi di infiltrazione nel suolo (pozzi o trincee drenanti) sarà subordinata alla verifica della permeabilità dei terreni.

La realizzazione di vasche o bacini di laminazione sarà subordinata alla predisposizione di un adeguato progetto relativo alla raccolta e allo smaltimento delle acque meteoriche intercettate dalle coperture e dalle aree impermeabilizzate e

al loro convogliamento entro i bacini di accumulo, evitando il convogliamento diretto in fognatura o alla rete superficiale o la dispersione casuale in aree limitrofe.

I bacini di accumulo dovranno essere dimensionati in relazione alla superficie delle aree impermeabili e all'altezza di pioggia prevista nelle 24 ore con un tempo di ritorno di 100 anni.

Essi dovranno essere ricavati in apposite aree permeabili ed essere provvisti di una luce tarata per il rilascio regolato dei volumi d'acqua invasati nella rete di scolo delle acque superficiali.

Qualora si preveda un fondo impermeabile per il mantenimento di uno specchio d'acqua permanente si dovrà garantire il riciclo, anche forzato, dell'intero volume d'acqua onde evitarne il ristagno e il deterioramento delle qualità.

Per le nuove aree di lottizzazione, i manufatti di raccolta, recapito e accumulo delle acque meteoriche dovranno obbligatoriamente essere compresi nelle opere di urbanizzazione primaria.

#### *4.4.6 DANNI ALL'INTERNO DELLE FASCE DI RISPETTO*

Non potrà essere richiesto all'Amministrazione Comunale, a nessun titolo, il risarcimento per danni a fabbricati, piantagioni o altro che si trovino all'interno della fascia di rispetto, se non per dolo o imperizia della ditta che per ordine dell'Amministrazione posta a tutela del corso d'acqua ha effettuato gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

#### *4.4.7 RIPRISTINO DEI CORSI D'ACQUA A SEGUITO DI VIOLAZIONI IN MATERIA DI POLIZIA IDRAULICA*

In caso di realizzazione di opere abusive o difformi da quanto autorizzato, la diffida a provvedere al ripristino potrà essere disposta con apposita Ordinanza Sindacale. L'Amministrazione Comunale sarà sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità, derivante o conseguente, alla realizzazione delle opere difformi o abusive e il committente delle stesse dovrà rispondere in prima persona in caso di danni arrecati a terzi.

#### *4.4.8 VARIAZIONI DI TRACCIATO*

In caso di variazione di tracciato di corsi d'acqua del Reticolo Idrico Minore, il progetto dovrà prevedere la delimitazione della nuova fascia di rispetto. Sarà obbligo di chi ottiene l'autorizzazione alla variante di tracciato provvedere ad ogni onere e incombenza per ottenere la trascrizione della variazione nelle mappe e nei registri catastali.

In caso di modifica o spostamento delle aree demaniali del Reticolo Idrico Minore,

le richieste di sdemanializzazione dovranno essere inviate alle Agenzie del Demanio. L'Amministrazione Comunale dovrà in tal caso fornire il nulla-osta idraulico.

In caso di interventi implicanti la variazione di tracciato di corsi d'acqua demaniali, il Comune concederà il nulla-osta alla sdemanializzazione dei sedimi dismessi solo se i nuovi sedimi verranno contestualmente intestati al Demanio Idrico, così da conservare la continuità idraulica del corso d'acqua anche nella nuova configurazione.

Si ricorda che, ai sensi del comma 4 dell'art. 115 del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i., le aree del demanio fluviale di nuova formazione, non possono essere oggetto di sdemanializzazione, e pertanto in caso di variazione del tracciato per cause naturali dei corsi d'acqua, anche le aree delle nuove inalveazioni, oltre a quelli del vecchio tracciato, sono intestate al demanio idrico.

#### 4.5 PROCEDURE PER IL RILASCIO DEI PROVVEDIMENTI DI NULLA-OSTA IDRAULICO E DI CONCESSIONE PER INTERVENTI SUI CORSI D'ACQUA DEL RETICOLO IDRICO MINORE E NELLE FASCE DI RISPETTO

##### 4.5.1 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

Le domande di nulla-osta idraulico (autorizzazione ai fini idraulici) o di concessione (se vi è occupazione di aree demaniali) all'esecuzione delle opere e degli interventi ammissibili, dovranno essere presentate al Comune in tre originali di cui una in bollo, ed essere corredate dai documenti elencati nel seguito:

1. Relazione tecnica generale (redatta da un tecnico abilitato) che fornisca:
  - individuazione e ubicazione dell'intervento e motivazione della domanda;
  - descrizione tecnica particolareggiata del progetto;
  - programma di manutenzione dell'opera;
  - assunzione della responsabilità per la manutenzione di quanto si prevede di realizzare e per i danni arrecati a terzi che possono essere causati sia durante i lavori che in seguito, a causa delle opere e delle attività oggetto dell'autorizzazione/concessione.
2. Relazioni tecniche specialistiche (se necessarie, redatte da tecnici abilitati):
  - verifiche idrologiche ed idrauliche;
  - relazione geologica;
  - relazione di calcolo delle strutture.
3. Elaborati grafici:
  - corografia in scala 1:10.000 con l'indicazione della posizione dell'intervento;
  - estratto mappa catastale ed estratto del PRG/PGT con rappresentazione delle opere in progetto nelle loro dimensioni e posizioni;
  - planimetria quotata dello stato di fatto, di progetto e di comparazione;
  - profilo longitudinale del corso d'acqua di rilievo e di progetto, se necessario;

- sezioni trasversali dello stato di fatto, di progetto e di comparazione, nel numero e nelle posizioni necessarie a rappresentare compiutamente le opere da eseguire;
  - particolari costruttivi e strutturali, se necessario.
  - documentazione fotografica.
4. Eventuali autorizzazioni di altri soggetti titolari di diritti sul corso d'acqua o sui terreni su cui le opere per le quali si richiede la concessione/nulla osta-idraulico vanno ad insistere.
5. **Eventuali documenti attestanti la proprietà privata per i corsi d'acqua oggetto di richiesta di concessione/nulla-osta idraulico, al fine di stabilire se vi è occupazione o meno di aree demaniali.**

Per interventi ed opere ricadenti all'interno dei Parchi regionali (Adamello, Stelvio) e di qualsiasi altro ambito in vincolo dovrà essere ottenuto il parere positivo anche dei vari Enti.

#### 4.5.2 PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Il Comune ha la facoltà di richiedere, successivamente alla presentazione della domanda, la documentazione che risultasse mancante o incompleta, o che sia ritenuta necessaria, fissando un termine non inferiore a giorni 30 per la nuova presentazione.

Nel caso di gravi lacune o mancanze nella documentazione presentata, o decorso invano il termine di cui al punto precedente, la domanda sarà dichiarata irricevibile e quindi respinta.

Per l'espletamento delle competenze autorizzative ai soli fini idraulici (nulla-osta idraulico) o concessorie (se vi è occupazione di aree demaniali) concernenti il Reticolo Idrico Minore, il Comune farà riferimento alla modulistica tipo approvata con D.G.R. n. IX/4287 del 25/10/2012 (Allegato F).

#### 4.5.3 CANONI, CAUZIONI

Per le opere e gli interventi sui tratti di corsi d'acqua del Reticolo Idrico Minore soggetti a nulla-osta idraulico o concessione (se vi è occupazione di aree demaniali), è obbligatorio il pagamento del canone di polizia idraulica calcolato dal Comune in analogia agli importi stabiliti nell'Allegato C della D.G.R. n. IX/4287 del 25/10/2012.

Il rilascio delle concessioni o del nulla-osta idraulico è subordinato al versamento di un importo cauzionale, pari alla prima annualità del canone, somma che sarà,



ove nulla osti, restituita al termine del nulla-osta idraulico e/o della concessionemedesima.

Si ricorda che, come stabilito dal comma 10 art. 34 del Regolamento Regionale n. 2 del 24.03.2006 "Disciplina dell'uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell'acqua in attuazione dell'art. 52, comma 1, lettera c) della L.R. 12.03.2003 n. 26" il pagamento dell'annuo canone demaniale per l'uso dell'acqua pubblica così come stabilito nella concessione di derivazione TIENE LUOGO, per il periodo di durata della concessione, ad ogni onere dovuto ai sensi del R.D. n. 523/1904 per l'occupazione di aree e di sedimi demaniali del Reticolo Idrico Principale e Minore attuate con le opere oggetto di concessione.

#### *4.5.4 CORSI D'ACQUA CON ALVEO E SPONDE DI PROPRIETÀ PRIVATA*

Qualora, a seguito della presentazione dei documenti di cui al punto 5. del precedente §4.5.1, **si attesti la proprietà privata del ramo del corso d'acqua del Reticolo Idrico Minore oggetto della richiesta di autorizzazione e/o concessione, il richiedente è esonerato dal pagamento del canone per l'occupazione di aree demaniali, con la sola esclusione dei canoni legati all'autorizzazione allo scarico d'acqua.**

In tale caso, il richiedente dovrà comunque acquisire, oltre all'autorizzazione comunale delle opere ai fini edilizi ed idraulici, anche l'autorizzazione da parte del proprietario del fondo su cui il corso d'acqua si trova; tale autorizzazione dovrà comunque essere esibita unitamente ai documenti di cui al §4.5.1.

#### *4.5.5 CORSI D'ACQUA DELIMITANTI IL CONFINE CON IL TERRITORIO DI ALTRI COMUNI*

Per quanto riguarda le attività di cui al § 4.1 Norme di tutela negli alvei e sulle sponde in merito ai corsi d'acqua che delimitano il confine tra il territorio comunale in merito ai corsi d'acqua che delimitano il confine tra il territorio comunale di Temù e quello di altri Comuni e sui quali possono esistere due differenti normative di tutela, si dovrà operare nel seguente modo:

- per quanto riguarda le attività di cui al § 4.1.1 Attività vietate negli alvei e sulle sponde, dovrà essere adottata la normativa di tutela più restrittiva;
- per quanto riguarda le attività di cui al paragrafo 4.1.2 Opere ed attività soggette a concessione o nulla-osta idraulico negli alvei e sulle sponde, fermo restando il criterio guida dell'adozione della normativa più restrittiva, la domanda di autorizzazione dovrà essere inoltrata anche all'amministrazione comunale limitrofa.

Il nulla-osta idraulico per l'esecuzione di opere e degli interventi ammessi dovrà essere rilasciata da parte di entrambi i Comuni coinvolti ai sensi dei rispettivi regolamenti e nel caso in cui vi sia occupazione di aree demaniali il documento di concessione dovrà definire la modalità di corresponsione dei canoni e la suddivisione di questo tra i due Comuni coinvolti.

## **5 PROCEDURE PER I CORSI D'ACQUA DEL RETICOLO IDRICO PRINCIPALE**

### **5.1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO ED ENTE COMPETENTE PER IL RILASCIO DEI PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE O DI NULLA-OSTA IDRAULICO**

In base agli elenchi riportati all'interno della D.G.R. n. IX/4287 del 25/10/2012, che correggono quelli contenuti in precedenti delibere regionali, i corsi d'acqua appartenenti al Reticolo Idrografico Principale presenti nel territorio comunale di Temù sono il Fiume Oglio (riportato con il numero BS001), il Torrente Fiumeclo (n. BS021) ed il Torrente Avio (BS024).

La gestione di questi corsi d'acqua (per il Fiume Oglio dalle sorgenti fino al Lago di Iseo) e quindi le funzioni di polizia idraulica del Reticolo Idrico Principale sono esercitate dalla Regione Lombardia (D.G.R. n. 9/1001 del 15.12.2010 e D.d.u.o. 22 giugno 2011 n. 5704). Pertanto le istanze riguardanti interventi sul Fiume Oglio, sul Torrente Fiumeclo e sul Torrente Avio e nelle relative fasce di rispetto, dovranno essere presentate alla Regione Lombardia Sede Territoriale (STER) per ottenere il nulla-osta idraulico (autorizzazioni ai fini idraulici) e per i provvedimenti di concessione per l'introito dei canoni (nel caso di interventi con occupazione di aree demaniali).

Per i corsi d'acqua del Reticolo Idrico Principale (Fiume Oglio, il Torrente Fiumeclo e Torrente Avio) e nelle relative fasce di rispetto si applicano le norme di cui ai precedenti paragrafi 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4.

### **5.2 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE ALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE IN ALLEGATO ALLA PRATICA EDILIZIA**

Le pratiche edilizie riguardanti interventi sui corsi d'acqua appartenenti al Reticolo Idrico Principale e nelle relative fasce di rispetto, dovranno essere corredate dal nulla-osta idraulico o dal provvedimento di concessione (per interventi che comportano occupazione di aree demaniali) rilasciato dal competente ufficio della Regione Lombardia.